



# Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 0143/609499

mail: [segreteria@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it](mailto:segreteria@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it)     [infopec@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it](mailto:infopec@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it)

[www.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it](http://www.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it)

-----  
**Segreteria – Ufficio Elettorale**

**ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017**

**INFORMAZIONI GENERALI**

**LA PROPAGANDA ELETTORALE**

## **Premessa**

Nell'imminenza di consultazioni elettorali, la propaganda è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le "forze politiche" si svolga nel pieno rispetto della "par condicio", in un clima di serena dialettica democratica.

Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno (venerdì) antecedente quello della votazione; dal sabato prima delle elezioni entra in vigore il cosiddetto "silenzio elettorale".

## **Disciplina generale**

L'art. 29, titolato "Propaganda elettorale", della Legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, ha stabilito le seguenti disposizioni per la propaganda relativa alle predette elezioni:

*"1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie"*

su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile .

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.”

Come visto, il comma 1 del soprariportato art. 29 rinvia alla legge 4 aprile 1956, n. 212, intitolata *Norme per la disciplina della propaganda elettorale*, che è tutt'oggi il punto di riferimento in materia, pur essendo, nel tempo, assai cambiati i mezzi di comunicazione in uso.

**Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) e di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Inoltre, per tutta la durata della campagna elettorale, è fatto divieto, sempre a tutte le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (sempre che, a tal fine, non vengano naturalmente utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze).

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore negli articoli in rubrica, anche nell'ammettere la liceità di comunicazioni fatte in “forme impersonali” e connotate dal carattere dell' “indispensabilità”, e tenuto conto pure dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo, postula l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

I divieti esposti, pertanto, afferenti allo specifico tema della propaganda istituzionale e della comunicazione istituzionale, devono essere valutati con “una lettura sinottica”, essendo ambedue tesi a vietare forme di propaganda/comunicazione che gravano direttamente sulle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella campagna elettorale.

**Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (Legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, la legge garantisce a tutte le forze politiche che hanno presentato liste la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, quali i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e l'uso degli spazi sulla stampa quotidiana e periodica.

**Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni (Legge 4 aprile 1956, n. 212)**

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Le modifiche apportate dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) alla legge n. 212/1956, orientate al contenimento della spesa pubblica, dispongono l'eliminazione delle affissioni di propaganda indiretta (cioè quella dei “fiancheggiatori”, che non presentano direttamente proprie liste) e la riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati. In tali spazi è possibile affiggere solo manifesti di propaganda per la lista e i suoi candidati; sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.

**Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, sono vietate le scritte murarie e sono vietate le affissioni dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti. Non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che possono configurarsi come forma fraudolenta di propaganda fissa al di fuori degli spazi assegnati. Non sono oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche a circuito chiuso.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione sono vietati:

il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

la propaganda luminosa mobile.

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Nel giorno in cui si svolgono le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; al di fuori di tale raggio, è quindi consentita la propaganda mobile (aerei, automezzi circolanti, ecc...) e la distribuzione di volantini.

**Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni elettorali.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. n. 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**Uso dei locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, anche sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

I comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando possibilmente che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, caserme ed ospedali, mentre i partiti e i movimenti che sostengono le liste e le candidature ammesse, si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

Nei comuni che hanno adottato un proprio regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e dell'uso di spazi e locali comunali, sono fissate le modalità operative, i termini e le condizioni; negli altri comuni saranno concordati e definiti i criteri di concessione di piazze o vie tra tutti i soggetti interessati (Prefettura, Comune, Autorità locali di pubblica sicurezza, partiti politici, ecc.). A cura del Comune sarà definito un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

E' opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali manifestazioni religiose o civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.


\*\*\*

Le presenti indicazioni traggono fondamento da fonti legislative, istruzioni ministeriali, consuetudini e interpretazioni dell'Ufficio. Queste ultime costituiscono indirizzo per gli Uffici comunali e la Polizia Locale, ma non per altre Istituzioni e Forze dell'Ordine preposte al controllo, le quali agiscono naturalmente in autonomia.

Serravalle Scrivia, lì 4 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pier Giorgio Cabella



Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Pier Giorgio Cabella, tel. 0143 609427

[segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it](mailto:segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it)

Loredana Caldo tel. 0143 609431

[demo@comune.serravalle-scrivia.al.it](mailto:demo@comune.serravalle-scrivia.al.it)